

30



COMUNE DI GAIRO

Provincia d'Ogliastra

**REGOLAMENTO D'USO DEI BENI PATRIMONIALI
(FONDI RUSTICI)**

**Approvato con delibera
C.C. n. 14 del 05 marzo 2009**



REGOLAMENTO COMUNALE SULL'USO DEI BENI PATRIMONIALI (FONDI RUSTICI)

TITOLO 1°

*** DISPOSIZIONI GENERALI ***

ARTICOLO N° 1

Scopo del presente regolamento è la disciplina delle condizioni dell'uso e del godimento in natura, delle forme tradizionali e non, da parte delle generalità dei residenti del comune, dei beni patrimoniali dell'Ente.

L'uso non dovrà essere gratuito ma subordinato al pagamento di un corrispettivo determinato con delibera della Giunta Municipale, che non dovrà in alcun caso, essere inferiore al carico sostenuto dal comune, per imposte, sovrimposte, spese di custodia, vigilanza e di manutenzione.

ARTICOLO N° 2

Al godimento dei beni di proprietà del Comune saranno ammessi i cittadini in base alle modalità ed alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

E' considerato cittadino ai fini del godimento dei beni civici colui che ha la residenza fissa nel Comune ed è iscritto nel registro della popolazione. La perdita della residenza ne comporta la decadenza.

Potranno essere ammessi al diretto godimento dei beni comunali solo i cittadini che paghino regolarmente le tasse al Comune di Gairo.

ARTICOLO N° 3

Il presente Regolamento disciplina il godimento in natura dei seguenti beni comunali:

- A) I terreni da concedersi a coltura;
- B) Il pascolo erbatico. Questo diritto del Comune sarà riscosso mediante liste degli aventi diritto a seguito della presentazione della domanda in base alla superficie concessa;
- C) La legna dei boschi comunali. Questo godimento, subordinato alle prescrizioni vigenti in materia forestale, deve avvenire a scopi domestici e non mai di commercio e merce il pagamento di un corrispettivo.
- D) Le ghiande;
- E) Le acque che fanno parte del patrimonio disponibile, siano esse destinate a scopi agricoli, industriali od altro e che si trovano nei terreni di proprietà del comune che non facciano parte dell'acquedotto comunale. Per il godimento di esse il Comune potrà imporre un canone a carico di coloro che ne usufruiscono da commisurarsi alla quantità dell'acqua goduta;
- F) Le pietre;
- G) La terra vegetale.

ARTICOLO N° 3-BIS

Dalla concessione vengono escluse eventuali strade soggette a servitù di passaggio e di interesse della collettività, sorgenti e acque facenti parte dell'acquedotto comunale, beni archeologici o storici nonché i reperti eventualmente rinvenuti.

Non potranno essere concessi territori comunali la cui superficie sia stata percorsa dal fuoco negli ultimi vent'anni.

Resta inteso che l'ablazione ed il mutamento di destinazione d'uso del bene comunale vanno deliberati a maggioranza dei 2/3 del Consiglio Comunale.

ARTICOLO n° 4

I beni verranno concessi dal responsabile del Servizio dopo formale deliberazione dell'Amministrazione Comunale, a società Cooperative, Società Semplici, Associazioni, Enti Pubblici, e persone Fisiche che ne facciano richiesta.

A parità di condizioni, in presenza di più richieste avranno la precedenza i richiedenti che offrono una migliore garanzia occupazionale ed una valorizzazione dei beni collegata ad attività economiche produttive.

In caso di parità verrà data precedenza alla data di presentazione della domanda ed acquisizione al Protocollo.

ARTICOLO n° 4-BIS

Nell'esame delle richieste di concessione dovranno essere sempre salvaguardati:

- la tutela ambientale del territorio nel rispetto delle leggi vigenti;
- gli interessi della collettività;
- l'ulteriore eccessivo frazionamento del territorio favorendo, ove possibile, il riaccorpamento.
- Le richieste, in competente bollo, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
 - a) Planimetria e dati catastali ove possa essere chiaramente individuato il bene;
 - b) Relazione economica e produttiva di massima;
 - c) Frazionamento redatto dal tecnico abilitato qualora trattasi di porzione di particella catastale.

TITOLO 2 °

*** CONCESSIONI AGRARIE ***

ARTICOLO N° 5

Per i terreni civici la durata massima delle concessioni è di dieci (10) anni.

La concessione avrà la durata di anni 10, rinnovabili a discrezione dell'Amministrazione Comunale per ulteriori 5 anni. Alla scadenza della concessione i fabbricati esistenti saranno acquisiti al patrimonio comunale e verranno date in locazione a coloro che siano in possesso dei requisiti stabiliti in questo Regolamento e nel rispetto delle norme del Regolamento d'uso dei fabbricati rurali comunali, o in diritto di prelazione da parte di chi ha effettuato la realizzazione dell'opera. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di revocare la concessione in qualsiasi momento, senza l'obbligo di corrispondere alcun indennizzo al concessionario per motivi di pubblica utilità individuati dalla stessa Amministrazione.

ARTICOLO N° 6

Possono usufruire dei terreni per coltura agraria tutti i cittadini residenti nel Comune di Gairo e nella frazione di Taquisara.

ARTICOLO N° 7

Chiunque intenda chiedere in concessione terreni ad uso di coltura agraria dovrà inoltrare richiesta al Comune entro il mese di Aprile di ciascun anno.

La domanda, oltre alle generalità del richiedente, dovrà contenere l'indicazione della specie di

coltivazione che si intende effettuare, planimetria catastale, planimetria coreografica e la superficie che si desidera coltivare.

Il diritto d'uso sarà limitato alla coltivazione del terreno necessario alla qualità dichiarata nella domanda, ed in corrispondenza di essa dovrà farsi il pagamento del corrispettivo, anche quando non venisse effettuata la coltura.

ARTICOLO N° 8

La concessione in affitto dei terreni avrà la durata di anni dieci (10) e potrà essere rinnovata a giudizio

insindacabile dell'Amministrazione su richiesta del concessionario sei (6) mesi prima della scadenza della concessione.

Le aree concesse per le suddette finalità non sono cedibili a terzi: L'Amministrazione, qualora sussistano i presupposti, può autorizzare la cessione della concessione a favore di un componente del nucleo familiare del concessionario, sempre che ricorrano le condizioni soggettive in capo al nuovo concessionario.

ARTICOLO N° 9

A ciascun richiedente potrà essere assegnato un lotto di terreno fino a mq. 10.000.

ARTICOLO N° 10

I corrispettivi dovuti, da riscuotersi dall'esattore comunale a mezzo di ruolo, vengono fissati dalla Giunta Municipale a mezzo di apposita tariffa e sentito il parere della Commissione Comunale di cui all'art.53, tenendo conto della classificazione, del valore dei beni e dei fattori produttivi favorevoli.-

Il canone di concessione dovrà comunque garantire il gettito minimo per la loro gestione.

ARTICOLO N°11

Il concessionario è tenuto a coltivare il lotto assegnato per tutta la durata della concessione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la concessione qualora il terreno rimanga incolto per un periodo superiore ad anni uno (1).

L'Amministrazione si riserva altresì di revocare la concessione in qualsiasi momento, senza l'obbligo di corrispondere alcun indennizzo al concessionario, per motivi di pubblica utilità.

ARTICOLO N° 12

Sui terreni concessi possono essere autorizzate le seguenti opere:

- Recinzione del terreno, da realizzarsi con strutture mobili (muro a secco, paletti e rete metallica).
La chiusura deve essere idonea ad impedire l'ingresso spontaneo degli animali al pascolo.
- Ricerca idrica e vasca di accumulo, previa autorizzazione.
- E' consentita l'edificazione dei manufatti edilizi esclusivamente funzionali alla realizzazione delle attività previste dall'art. n.3, lett. A".

ARTICOLO N° 13

I lotti di terreno non sono cedibili a terzi, né possono essere concessi in subaffitto.

L'Amministrazione, qualora ne ricorrano i motivi, può autorizzare la concessione a favore un componente il nucleo familiare dei concessionario se ha i requisiti.

I lotti che si renderanno liberi per qualsiasi motivo verranno acquisiti dal Comune, il quale potrà farne una nuova assegnazione, dando la precedenza ai componenti il nucleo familiare dei vecchi concessionari.

Non potranno essere rilasciate più concessioni ai componenti di uno stesso nucleo familiare.

ARTICOLO N° 14

La concessione è limitata ai soli bisogni delle persone residenti e abitualmente dimoranti nel Comune di Gairo e nella frazione di Taquisara.

E' assolutamente vietato fare commercio e asportare prodotti boschivi dai terreni comunali.

Appartengono a tale categoria i terreni di sufficiente fertilità agronomica, in gran parte già migliorati, dove la trasformazione può essere attuata con relativa facilità e da adibire ad arboree, erbacee in rotazione.

3) Terreni di terza categoria - pascoli

Appartengono a tale categoria i terreni non molto dissimili da quelli descritti nella categoria precedente che presentano quale elemento negativo una minore redditività, una maggiore difficoltà nelle trasformazioni e/o una maggiore difficoltà di accesso. Opportuna la regimazione del pascolo ai fini del miglioramento dello stesso.

4) Terreni di quarta categoria - bosco (alto fusto/misto)

Appartengono a tale categoria le aree di notevole interesse paesaggistico - ambientale in cui una saggia politica di valorizzazione impone la conservazione e l'utilizzazione razionale della vegetazione naturale con interventi di ripristino e/o infittimento con idonee essenze. Opportuna la riduzione o l'eliminazione del pascolamento.

5) Terreni di quinta categoria - macchia mediterranea

Appartengono a tale categoria le aree di notevole interesse paesaggistico - ambientale in cui una saggia politica di valorizzazione impone la conservazione e l'utilizzazione razionale della vegetazione naturale con interventi di ripristino e/o infittimento con idonee essenze. Opportuna la riduzione o l'eliminazione del pascolamento.

ARTICOLO N°21

L'ordinamento colturale principale potrà essere sostituito con impianti di forestazione produttiva espressamente autorizzati con delibera della Giunta Municipale, sentita la Commissione di cui all'Art. n°53.

ARTICOLO N°22

Ove la concessione avvenga per forestazione a scopo produttivo oltre al canone di cui al precedente articolo al Comune spetta il 25% del legnatico.

In caso di essenze legnose di tipo "macchia mediterranea" il taglio, su disposizione dell'Autorità Forestale, sarà fatto in modo tale da garantire la costituzione di un bosco.

ARTICOLO N° 23

Qualunque controversia dovesse insorgere fra il Comune e i concessionari per l'applicazione del presente Regolamento o comunque per questioni inerenti la concessione, sarà deferita alla Commissione di cui all'art. n°53 che esprimerà il proprio giudizio con parere motivato.

TITOLO 3°

******* CONCESSIONE PASCOLI *******

ARTICOLO N° 24

Annualmente, entro il 30 settembre, la Giunta Municipale, sentito il parere della Commissione Comunale di cui all'art.53 e della Commissione Pastori (organismo liberamente eletto con funzione consultiva che l'Amministrazione potrà consultare, se costituita, ogni qualvolta dovrà prendere decisioni su problemi inerenti la categoria), stabilirà il numero complessivo dei capi di bestiame bovino, equino, ovino, caprino e suino che potrà pascolare nei terreni.

Il carico di bestiame stabilito non potrà essere superato dai concessionari. L'indicazione dei terreni da concedersi a pascolo dovrà risultare da apposita deliberazione, affinché sia accertato con il parere dell'Autorità Forestale, nei congrui casi, se eventualmente trattasi di terreni sottoposti a restrizioni di godimento.

ARTICOLO N° 25

Le concessioni per uso pascolo hanno durata annuale.

Tutti i pascoli comunali devono essere utilizzati in base al presente Regolamento.

La Giunta Municipale si riserva la piena facoltà di stabilire criteri e modalità per quanto concerne le zone pascolabili, il carico e la specie di bestiame o, in casi particolari, il divieto di pascolamento, nonché i criteri di prevenzione sanitaria che lo rendano necessario.

ARTICOLO N° 26

Le eventuali zone o specie di bestiame da vietare al pascolo per esigenze di recupero ambientale e produttivo o per intervenuto regime vincolistico in virtù di Leggi e/o Regolamenti Regionali, oppure per prevenire fattori di diffusione di malattie saranno stabilite dal responsabile del servizio sulla base di predeterminate direttive e criteri stabiliti dalla Giunta Municipale.

ARTICOLO N° 27

Tali divieti e le motivazioni che li hanno motivati saranno portati immediatamente a conoscenza degli allevatori e dei cittadini mediante affissione all'Albo del Comune per quindici (15) giorni consecutivi.

ARTICOLO N° 28

L'anno pascolativo si intende dal primo Ottobre al trenta Settembre dell'anno successivo.

ARTICOLO N° 29

I cittadini che intendono esercitare il pascolamento nel territorio di proprietà comunale devono presentare domanda di autorizzazione almeno trenta (30) giorni prima della data di introduzione del bestiame o della scadenza della precedente autorizzazione, fatti salvi i casi di particolare e comprovata urgenza.

La richieste di pascolamento deve essere formulata in carta semplice e dovrà contenere i seguenti dati:

- a) dati anagrafici del richiedente e numero di codice fiscale e Partita IVA;
- b) iscrizione alla camera di commercio come Imprenditore agricolo;
- c) codice aziendale;
- d) numero di capi grandi e relative specie allevate con specificazione se capi grandi o piccoli.

ARTICOLO N° 30

Il responsabile del servizio rilascerà a ciascun richiedente apposita autorizzazione.

Il responsabile del servizio farà eseguire la registrazione delle domande accolte in apposito bollettario a madre e due figlie, una delle quali sarà consegnata agli agenti incaricati del controllo e della sorveglianza e l'altra all'interessato. Quest'ultimo deve curare che il custode del bestiame la tenga sempre con sè per esibirla a richiesta degli Agenti incaricati del controllo ed a tutti gli Agenti della Forza Pubblica.

Solo il richiedente ed i suoi aventi causa possono fruire dei terreni comunali e del pascolo erbatico. E' vietato assolutamente il subaffitto a terze persone.

L'amministrazione comunale, alla fine di ogni anno pascolativo si riserva di effettuare apposita selezione nel caso si manifestino particolari situazioni (riduzioni delle superfici per terreni percorsi dal fuoco, elevato numero di richieste presentate, ecc.).

ARTICOLO N° 31

Chiunque faccia domanda ed usufruisca dei terreni comunali è obbligato al pagamento del corrispettivo.

Per il bestiame che abbia goduto del pascolo per oltre sei mesi, è dovuto il corrispettivo per anno intero, mentre per quello che abbia goduto del pascolo non oltre i sei mesi, il corrispettivo è dovuto per sei mesi nell'arco dell'annata agraria.

ARTICOLO N° 32

Sono soggetti al pagamento del corrispettivo pascolo le seguenti specie di bestiame: cavalli, muli, asini, bovini, bufalini, caprini, ovini immessi nei pascoli comunali, indipendenti dalle altre imposte dovute al comune.

ARTICOLO N° 33

Il corrispettivo del pascolo sarà riscosso a lista degli aventi diritto in base alla superficie concessa. Tale corrispettivo sarà maggiorato mediante l'applicazione di penalità per coloro che usufruiscono di maggiore territorio necessario al bestiame introdotto in base alla normativa di settore.

Il canone da versare sarà determinato tenendo presente che dovrà essere garantito il gettito minimo per la gestione dei terreni a pascolo.

La misura del corrispettivo, sarà stabilito dalla Giunta Comunale per ciascun anno pascolativo entro il 15 del mese di marzo e pubblicato per 10 giorni (dieci) all'Albo del Comune.

In mancanza di deliberazione della Giunta continueranno ad essere applicate le tariffe dell'anno precedente.

ARTICOLO N° 34

Qualora l'utente sposti il bestiame dalla località denunciata ad altra località, deve prima effettuare il cambiamento, fame denuncia all'Amministrazione Comunale.

In caso di particolare eccezionalità il titolare dell'autorizzazione potrà fame denuncia successivamente, ma comunque non oltre giorni cinque (5).

Sempre che il carico di bestiame immesso lo consenta, il titolare deve fare analoga denuncia all'Ufficio Comunale se nel corso dell'anno di godimento il quantitativo o la specie di bestiame introdotto nel territorio venisse aumentata o mutata rispetto a quella risultante dalla prima denuncia.

ARTICOLO N° 35

E' vietata l'introduzione di bestiame nei territori da pascolare prima di essere in possesso della prescritta autorizzazione.

Chiunque sarà sorpreso a pascolare bestiame senza autorizzazione o in zone vietate dovrà pagare una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.56 del presente Regolamento.

Analoga sanzione sarà applicata a carico dell'allevatore, la cui denuncia risultasse infedele per la parte del bestiame eccedente rispetto all'autorizzazione o denuncia.

ARTICOLO N° 36

Nei casi in cui il concessionario si sia reso moroso nell'anno precedente nel pagamento del corrispettivo dovuto, sarà ammesso all'introduzione del bestiame solo se ha adempiuto al pagamento dovuto per l'anno di morosità, con l'aggiunta delle penalità che la giunta Municipale provvederà a stabilire con propria deliberazione.

ARTICOLO N° 37

La corresponsione del corrispettivo del pascolo sarà effettuata con le modalità previste dal T.U. N° 639 del 14.04.1910 a mezzo di liste di carico.

A carico dei contribuenti morosi inizieranno gli atti esecutivi a norma di Legge.

Ai medesimi sarà intanto revocata l'autorizzazione senza diritto di azioni o risarcimenti di sorta, ed ove non ottemperassero immediatamente all'ordine di ritiro del bestiame dal pascolo comunale saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria per pascolo abusivo.

ARTICOLO N° 38

Può essere escluso dal godimento del pascolo nei lotti comunali il bestiame che vi abbia beneficiato nell'annata agraria precedente, ove ricorressero valide motivazioni.

ARTICOLO N° 39

Il Comune potrà controllare in qualsiasi momento e con tutti i mezzi a sua disposizione l'esattezza delle denunce contenute nella domanda.

All'uopo, il Sindaco incaricherà le Guardie Campestri e la Compagnia Barracellare per provvedere al conteggio in loco di tutto il bestiame esistente nel territorio comunale.

In base a tale conteggio che dovrà essere accertato sul posto da ciascun proprietario o detentore, sarà formata apposita lista di carico da trasmettere all'esattore per la riscossione.

Se gli agenti incaricati del controllo rileveranno che qualche pastore tenga al pascolo un numero di capi superiore a quello denunciato all'ufficio comunale dovranno elevare verbale di contravvenzione ed applicare le disposizioni di cui all'art.56.

Se non fosse possibile identificare il proprietario del bestiame sciolto al pascolo nei terreni comunali, il bestiame stesso sarà sequestrato e qualora il proprietario non si presenti per il suo ritiro, verrà venduto ad asta pubblica ad unico incanto con l'osservanza delle disposizioni del Codice Civile per le cose smarrite.

ARTICOLO N° 40

Il Comune può concedere ai pastori che ne fanno richiesta delle aree *non boscoso* pari ad una superficie massima di mq.1.000 per la *ristrutturazione* del proprio ovile (stalla e locale di appoggio) e per le infrastrutture previste dall'art.40-BIS (recinzione area, casa appoggio, magazzino e ricovero bestiame).

Tali concessioni potranno essere fatte esclusivamente agli allevatori a titolo principale. Il possesso di quest'ultimo requisito può essere verificato dagli Uffici comunali.

Possono, inoltre, essere concesse aree *non boscoso* della superficie di mq. 10.000 a favore di cittadini residenti in Gairo e Taquisara che esercitano l'attività di allevatore a titolo principale per la *realizzazione* di stalle e ovili.

Una superficie maggiore di territorio potrà essere concessa, previa valutazione dell'Amministrazione, solo ed esclusivamente agli organismi associati costituiti per almeno il 75% da giovani sotto i 35 anni di età, nel caso in cui presentino progetti esecutivi con la caratteristica della innovatività redatti da Tecnici abilitati e regolarmente finanziati da leggi comunitarie, Statali o Regionali, sempre che siano capaci di garantire nuovi posti di lavoro produttivi e una valorizzazione del territorio concesso.

Le ditte interessate alle fattispecie di cui ai commi precedenti del presente articolo dovranno produrre unitamente alla richiesta di assegnazione dell'area l'autocertificazione sul possesso dei requisiti necessari.

Il mancato rispetto dei termini previsti dal comma precedente del presente articolo comporterà automaticamente:

per la mancata presentazione dell'autocertificazione o di alcuni degli elementi richiesti, il diniego della concessione;

Altresì, costituirà motivo di diniego l'accertamento da parte degli Uffici comunali dell'eventuale iscrizione dell'interessato nelle liste di disoccupazione e la mancata corrispondenza dei requisiti dichiarati a quelli effettivamente richiesti.

Per tale ultimo adempimento gli Uffici si avvarranno della collaborazione dell'Ufficio zonale del Lavoro.

ARTICOLO N° 40-BIS

I cittadini che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad introdurre il bestiame nei terreni comunali possono essere autorizzati ad effettuare nelle località in cui operano le seguenti opere:

- 1) Recinzione di un area (Su Passiale), mediante strutture mobili come paletti e rete metallica, avente un'estensione non superiore a mq. 1000 per ogni 100 capi di bestiame;
- 2) Casa appoggio, magazzino, ricovero di bestiame: le case appoggio dovranno avere dimensioni standard, mentre per i magazzini ed i ricoveri di bestiame, alla domanda di concessione edilizia dovrà essere allegata una relazione in **cui sia precisato il numero** e la specie di bestiame. La Commissione Edilizia nell'esaminare la richiesta di concessione terrà conto dei parametri stabiliti dalla vigente normativa ili ordine alla dimensione dei ricoveri e dei magazzini.

~~Le suddette infrastrutture dovranno essere realizzate nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche e di tutela ambientale. Qualora il concessionario cessi l'attività o vengano comunque a mancare i requisiti previsti dal presente regolamento, la concessione viene revocata; la revoca determina l'acquisizione al patrimonio disponibile comunale delle infrastrutture eventualmente esistenti.~~

Le aree concesse per le suddette finalità non sono cedibili a terzi: L'Amministrazione, qualora sussistano i presupposti, può autorizzare la cessione della concessione a favore di un componente del nucleo familiare del concessionario, sempre che ricorrano le condizioni soggettive in capo al nuovo concessionario.

La concessione avrà la durata di anni 10, rinnovabili a discrezione dell'Amministrazione Comunale per ulteriori 5 anni. Alla scadenza della concessione i fabbricati esistenti saranno acquisiti al patrimonio comunale e verranno dati in locazione a coloro che siano in possesso dei requisiti stabiliti in questo Regolamento, con diritto di prelazione da parte di chi ha effettuato la realizzazione dell'opera. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di revocare la concessione in qualsiasi momento, senza l'obbligo di corrispondere alcun indennizzo al concessionario per motivi di pubblica utilità individuati dalla stessa Amministrazione.

ARTICOLO 40-TER

- 1) I cittadini che intendano adeguare le strutture aziendali di produzione del latte alla direttiva CEE n'92/46 ed ai sensi dei Regolamenti Comunitari in materia, potranno chiedere la concessione di una superficie pari ad un ettaro.
- 2) I concessionari, nel termine di anni uno dovranno presentare al Comune copia del progetto di adeguamento regolarmente approvato dal competente Assessorato. Il mancato rispetto di tale termine comporterà la revoca della concessione di cui al comma 1.
- 3) Il sito relativo alla superficie richiesta dovrà essere concordato con l'Amministrazione, onde permettere una corretta pianificazione del territorio.
- 4) Ogni cittadino non può essere titolare di un diritto di superficie superiore ad Ha 1. Pertanto, coloro che intendano ottenere la concessione di cui al comma 1, dovranno rinunciare a qualsiasi altra occupazione di superficie avvenuta precedentemente.
- 5) La concessione è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 40-BIS commi 3 e 4 del presente Regolamento.

TITOLO 4°

******LEGNATICO******

ARTICOLO N°41

La concessione di fare legna è limitata ai soli cittadini residenti nel Comune di Gairo e nella frazione di Taquisara, esclusivamente per uso familiare, è assolutamente vietato fare commercio e asportare dai terreni comunali prodotti boschivi.

L'inosservanza di questa disposizione sarà punita con l'ammenda, nella misura che stabilirà la Giunta Municipale, oltre al pagamento del prezzo corrente sul mercato dei prodotti asportati, salva sempre l'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria per furto.

E' vietato nel modo più assoluto il taglio o lo sfondamento di piante o parti di esse esistenti nei territori comunali.

ARTICOLO N°41-BIS

E' altresì vietato, appropriarsi delle piante deperite od abbattute dal vento, dalla neve o da altri eventi calamitosi, senza la preventiva autorizzazione del Comune.

Per ottenere l'autorizzazione al taglio delle piante ed al ritiro della legna dovranno presentarsi regolari domande al Comune indicando il luogo ed il numero delle piante. Dette piante non potranno, comunque, tagliarsi se non dopo aver sentito l'Autorità Forestale.

ARTICOLO N°41-TER

E' vietato rigorosamente il taglio di essenze arboree, che servono per il riparo del bestiame nei mesi invernali ed estivi per un raggio di metri cento dal centro aziendale

ARTICOLO N°41-QUATER

Il richiedente che abbia necessità dovrà presentare regolare domanda al Comune indicando le generalità complete, il luogo ed il quantitativo della legna da tagliare. Le domande saranno registrate in apposito bollettario madre e figlia; quest'ultima sarà consegnata al richiedente, il quale dovrà esibirlo ad ogni eventuale richiesta da parte dei sorveglianti comunali.

ARTICOLO N°42

L'assegnazione del legname per uso industriale e per attrezzi agricoli potrà essere concessa previa domanda degli interessati e sentita l'Autorità Forestale che stabilirà caso per caso le modalità del taglio ed il prezzo da corrispondere al Comune.

La concessione per usi domestici dovrà essere fatta preferibilmente in una zona unica preventivamente stabilita dal Comune con apposita deliberazione previo parere favorevole dell'Autorità Forestale che provvederà a delimitare la zona con apposito verbale.

Ad ogni nucleo familiare così come individuato dall'ufficio anagrafe non potrà essere concesso più di un trattore di legna all'anno pari a mc. 7 circa, una seconda fornitura pari ad un altro trattore potrà essere autorizzata previo accertamento della sussistenza dell'effettiva necessità da attestarsi da parte della guardia campestre. Resta inteso che i limiti di cui sopra si riferiscono al complesso del territorio comunale, ivi compreso quello gestito dagli organismi strumentali della Regione o, eventualmente, da altri soggetti pubblico-privati.

Il Comune può effettuare direttamente il taglio e la vendita della legna; il prezzo, che verrà stabilito dalla Giunta Municipale, non potrà essere superiore alla spesa che il Comune dovrà sostenere per il taglio ed il trasporto della legna.

ARTICOLO N°43

Il corrispettivo per la legna con apposita tariffa sarà stabilito dal Comune con deliberazione della Giunta Municipale.

TITOLO 5°

****I** *GHIANDATICO* *****

ARTICOLO N°44

L'abbacchiamento delle ghiande nei boschi comunali è vietato ed è proibito raccogliere ghiande nelle

vicinanze degli ovili per un raggio metri duecento (200).

Nei ghiandiferi saranno ammessi i maiali di proprietà dei cittadini di Gairo e della frazione di Taquisara.

Per l'introduzione dei maiali al pascolo si deve fare regolare domanda al Comune non oltre il 30 settembre.

Sono esclusi dal godimento del ghiandatico i boschi in corso di utilizzazione salvo parere favorevole dell'Autorità Forestale e previo il rilascio del nulla osta da parte della Ditta aggiudicataria della foresta.

ARTICOLO N°45

E' consentito ai soli cittadini di Gairo e della frazione di Taquisara raccogliere ghiande nei terreni comunali per uso proprio.

E' vietata però ogni esportazione.

L'inosservanza alle norme degli articoli precedenti è punita con il sequestro delle ghiande.

TITOLO 6°

******* GODIMENTO DELLE ACQUE NON PUBBLICHE *******

ARTICOLO N°46

Il Comune ed i concessionari di terreni comunali attraversati da corsi d'acqua non pubblica di proprietà del Comune dovranno attenersi alle disposizioni, in quanto applicabili, del Codice Civile, salvo le disposizioni di Leggi speciali sulle acque pubbliche e sotterranee e sulle opere idrauliche.

ARTICOLO N°47

Se sorge controversia per l'uso di acqua non pubblica comunale, il Comune valuterà l'interesse dei singoli richiedenti nei loro rapporti e rispetto ai vantaggi che possono derivare all'agricoltura e all'industria dall'uso cui l'acqua è destinata o si vuole destinare.

Il Comune, per conciliare gli interessi all'uso delle acque non pubbliche, può farsi anche promotore della costituzione di consorzi volontari o coattivi.

ARTICOLO N°48

Una speciale tariffa, istituita dal Consiglio Comunale, stabilisce il corrispettivo dovuto al Comune per l'uso di acque non pubbliche comunali e che varia in base all'uso cui l'acqua è destinata.

I concessionari del godimento in natura dei terreni comunali possono essere assoggettati al pagamento di altro corrispettivo per l'uso dell'acqua che attraversa i terreni stessi.

TITOLO 7°

*** * * * * DIRITTO DI PIETRATICO E DI TERRATICO * * * * ***

ARTICOLO N°49

Il servizio comunale competente, previa deliberazione della Giunta Municipale, provvederà a individuare le aree in cui esercitare i diritti di pietratice e terratico e ad ottenere le autorizzazioni, i nulla - osta e tutti gli altri provvedimenti eventualmente necessari per rendere concretamente possibili i diritti di cui sopra a favore dei cittadini interessati; per ogni autorizzazione sarà necessario il sopralluogo dei Responsabili dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Municipale del Comune

ARTICOLO N°50

Nei terreni civici può esercitarsi da parte dei cittadini residenti, il diritto di pietratice, consistente nel prelievo di pietra di superficie utilizzabile per lavori edili o altre utilità.

Il diritto è esercitabile previa autorizzazione scritta rilasciata entro trenta (30) giorni dalla presentazione della domanda.

Nella domanda deve essere indicato con precisione in quale dei siti autorizzati si vorrebbe effettuare il prelievo.

Alla domanda deve allegarsi una planimetria in scala 1: 1.000 o 1: 10.000.

ARTICOLO N°51

Nei terreni civici può effettuarsi da parte dei cittadini residenti, il diritto di terratico, consistente nel prelievo di terra vegetale per vasi di fiori, aiuole e utilità simili.

Il diritto è esercitabile previa autorizzazione scritta rilasciata entro trenta (30) giorni dalla presentazione della domanda.

Nella domanda deve essere indicato con precisione in quale dei siti autorizzati si vorrebbe effettuare il prelievo.

Alla domanda deve allegarsi una planimetria in scala 1: 1.000 o 1: 10.000.

Ogni famiglia ha diritto ha fruire nell'arco di un quinquennio, di metri cubi tre (3) di terra vegetale.

Ogni autorizzazione sarà soggetta al pagamento della somma che verrà determinata con successivo atto della Giunta Municipale.

Ogni autorizzazione sarà gratuita e sottoposta al pagamento delle spese di gestione tecnico-- amministrativa che di anno in anno verranno determinate con atto della Giunta Municipale.

TITOLO 8°

******* DISPOSIZIONI FINALI *******

ARTICOLO N° 52

Il Comune con deliberazione assunta dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti deve adottare dei piani finalizzati allo sviluppo sociale ed economico delle comunità interessate.

Tali piani sono approvati con decreto del Presidente della Giunta Regionale su deliberazione della Giunta medesima adottata su proposta dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale.

ARTICOLO N° 53

Abrogato.

ARTICOLO N° 54

Il responsabile del servizio in ogni tempo può emettere delle ordinanze allo scopo di frenare abusi e reprimere frodi.

ARTICOLO N°55

Gli Agenti incaricati della sorveglianza dei terreni comunali, gli Agenti Forestali, la Compagnia Barracellare e tutti gli altri agenti della Forza Pubblica, sono incaricati di far osservare il presente Regolamento.

Qualunque infrazione sarà punita non solo con le pene stabilite dal presente regolamento, ma, altresì, con quelle inflitte dalle leggi vigenti in materia.

La Giunta Municipale si riserva inoltre il diritto di sospendere la concessione del godimento a chiunque produca gravi danni ai terreni comunali.

In caso di sospensione del godimento, il concessionario non potrà pretendere alcun compenso, indennità o rifusione di tutto od in parte del corrispettivo versato, né dei lavori che avesse già eseguito nel tratto concesso.

Il concessionario anche nel caso di revoca della concessione sarà tenuto al pagamento del corrispettivo nonnale per l'anno, agrario in corso.

ARTICOLO N°56

Per le violazioni o l'inosservanza di una qualsiasi delle disposizioni contenute negli articoli del presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa da £ 200.000 (duecentomila a £ 600.000 (seicentomila).

La sanzione sarà graduata a seconda della gravità dell'infrazione.

In caso di recidiva è comunque applicata la sanzione massima.

In caso di accertamento di più infrazioni si darà luogo al cumulo delle sanzioni applicabili.

L'accertamento delle infrazioni potrà essere effettuato sia dagli organi preposti alla vigilanza con contestazione immediata, che dall'Ufficio sulla base della documentazione in possesso del Comune.

Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali, ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia Forestale.

ARTICOLO N°57

Tutte le disposizioni contrastanti con il presente Regolamento sono da considerarsi abrogate. I terreni sotto contratto di concessione continuano a soggiacere alle condizioni contrattuali sino alla naturale scadenza, ad eccezione della determinazione del canone e dell'applicazione di sanzioni per violazione delle norme che vengono immediatamente disciplinate dal presente Regolamento.

Relativamente ai terreni civici che risultino abusivamente occupati o detenuti senza titolo valido, la Giunta Comunale promuoverà le azioni necessarie finalizzate a recuperarli alla disponibilità del Comune.

I proventi di gestione dei terreni civici verranno prioritariamente destinati alla loro gestione, amministrazione e sorveglianza, ove tali proventi siano insufficienti si applicheranno le misure di cui all'art.46 del R.D. 16.02.1928 N°332.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni previste dalle leggi vigenti.

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione del regolamento medesimo è divenuta esecutiva.





COMUNE DI GAIRO
Provincia Dell'Ogliastra

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero 43 Del 24-04-09

**OGGETTO: PARZIALE RETTIFICA DEIBERA DI GIUNTA M. N. 31 DEL 23/03/2009
RELATIVA ALL'APPROVAZIONE IMPORTI PER LA DETERMINAZIONE DEL
CORRISPETTIVO ANNUO E PENALITA'.**

L'anno duemilanove il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 11:00, presso questa Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, legalmente convocata, presenti i Signori:

MARCEDDU ROBERTO MARINO	P	SINDACO	P
SALIS GIANANTONIO	A	VICE SINDACO	A
PAOLO USAI	P	ASSESSORE	P
DONEDDU STEFANO	A	ASSESSORE	A
PALMAS ANTONIO	P	ASSESSORE	P

Presiede la seduta il Sig. MARCEDDU ROBERTO MARINO, in qualità di SINDACO, assistito dal Segretario Dr. Mario Piras.

DELIBERA COME SEGUE IN ORDINE A QUANTO SEGNATO IN OGGETTO.

Soggetta a controllo N

Immediatamente eseguibile S

VISTO il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali vigente;
DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell'art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:

() - Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:

favorevole

() sfavorevole

() - Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile:

() favorevole

() sfavorevole

Rag. Porcu Giovanni



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in materia di ordinamento delle Autonomie Locali;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Legge Regionale 14 marzo 1994, n. 12 recante Norme in materia di usi civici;

VISTO il regolamento comunale sull'uso dei beni patrimoniali (Fondi Rustici) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 27 del 06/09/1999;

PRESO atto che l'uso dei terreni civici non può essere gratuito, ma è subordinato al pagamento di un corrispettivo da fissare con apposita deliberazione della Giunta Municipale;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 06/03/2006 che fissava:

- in Euro 1,30 la tariffa per ogni capo di bestiame ovi-caprino - annuale;
- in Euro 3,50 la tariffa per ogni capo di bestiame bovino - annuale;

RILEVATO, in base all'esperienza maturata negli anni precedenti, che il corrispettivo da versare per l'ottenimento dell'attestazione pascolo commisurato al numero dei capi di bestiame ed alla durata del pascolo non risultava adeguato alla superficie richiesta;

ACCERTATO che

- secondo quanto stabilito dall'attuale regolamento è possibile che gli allevatori, al momento presentazione della richiesta di ottenimento del nulla osta, anziché dichiarare il numero di capi effettivo da introdurre al pascolo, indicano una consistenza inferiore al fine di economizzare sul pagamento del canone annuo dovuto;
- tale procedura permette che il titolare dell'attestazione, una volta ottenuto il nulla osta, possa introdurre un numero di bestiame superiore a quello dichiarato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, dando luogo a fenomeni di degrado dei terreni;

CONSIDERATO che questo Comune intende portare avanti una politica di gestione delle terre civiche ottimale che porti ad una graduale riduzione del carico di bestiame gravante sui terreni comunali applicando delle penalità a coloro che usufruiscono di maggiore territorio di quello necessario al bestiame introdotto;

CONSTATATO che l'Amministrazione ritiene opportuno, al fine di regolamentare e gestire le concessioni dei nulla osta al pascolo sui terreni comunali secondo il principio su esposto, modificare il "Regolamento comunale sull'uso dei beni patrimoniali (Fondi Rustici) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 27 del 06/09/1999;

VISTA la deliberazione del consiglio n. 14 del 05/03/2009 relativa alla modifica del regolamento comunale sull'uso dei beni patrimoniali;

VERIFICATO che i terreni comunali da destinare al pascolo ed all'uso agricolo sono i seguenti:

1. **Ha 272.80,55 di terreni comunali;**
2. **Ha 590.52,30 di terreni comunali in Ex enfiteusi;**

VISTA la deliberazione della G.M. n. 31 del 23/03/2009, relativa alla approvazione degli importi per la determinazione del corrispettivo annuo e penalità da applicare per la concessione di terreni comunali per uso agricolo e pascolo;

CONSIDERATO che la predetta deliberazione stabiliva quanto segue:

1. **€ 15,00, per ogni ettaro di terreno comunale concesso per uso agricolo e pascolativo**, quale tariffa base da applicare per la determinazione del corrispettivo annuo;
2. **A TITOLO DI PENALITÀ:**
 1. la tariffa base di **€ 15,00/HA VERRÀ RADDOPPIATA (€ 30,00)** per coloro che vorranno usufruire di maggiore territorio di quello necessario per l'ottenimento dei vari premi comunitari;
 2. che qualora i titolari dei nulla osta in questione vengano sanzionati per più di 1 volta a causa di un uso non conforme dell'autorizzazione concessa, e per violazione delle norme di legge, dei regolamenti comunali e del codice della strada, stante che non può essere più tollerata la costante frequenza di animali vaganti lungo le strade del territorio gairese, si procederà alla revoca immediata della stessa e non potrà più usufruire per cinque anni consecutivi di alcuna concessione comunale. Di detta revoca verrà data tempestiva notizia agli organi competenti in materia di riconoscimento dei premi comunitari;

VISTE le lamentele sollevate dagli allevatori, i quali sostengono che le tariffe sopra citate risultano eccessive e non adeguate alle condizioni in cui versano i terreni oggetto di concessione;

ESEGUITI i controlli e gli accertamenti del caso, anche mediante un'indagine effettuata presso i Comuni limitrofi con realtà similari;

CONSIDERATO che l'Amministrazione:

- ritiene opportuno voler comprendere le esigenze della categoria delle aziende agro-pastorali e nel concretamente manifestare la volontà di continuare, nel limite del possibile, ad agire per sostenerle, si crede per quest'anno possibile accogliere l'istanza delle SS.LL. e procedere al ribasso del canone fissato a seguito anche di apposite delibere di Consiglio Comunale e di G.M.;
- intende confermare la propria volontà di vincolare i fondi riscossi con il rilascio dei nulla osta per pascolo per l'attuazione di interventi di supporto all'attività zootecnica;

VISTO che già da qualche giorno gli allevatori sollecitano il rilascio dei predetti nulla osta;

RITENUTO opportuno procedere alla riduzione della tariffa base a Euro 10,00 per ogni ettaro concesso, mentre la penalità prevista dal Regolamento di C.C. sarà ridotta da 30,00 Euro a 20,00/Ha concesso;

RITENUTO urgente provvedere in merito;

ACQUISITI i pareri ai sensi del Decreto Lgs. 267 del 2000 e s.m.i;

UNANIME DELIBERA

DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo;

DI FISSARE in **€ 10,00**, per ogni ettaro di terreno comunale concesso per uso agricolo e pascolativo, quale tariffa base da applicare per la determinazione del corrispettivo annuo;

DI STABILIRE, A TITOLO DI PENALITÀ:

3. che la tariffa base di **€ 10,00/HA VERRÀ RADDOPPIATA (€ 20,00)** per coloro che vorranno usufruire di maggiore territorio di quello necessario per l'ottenimento dei vari premi comunitari (ettari in eccesso rispetto agli UBA dichiarati), ovvero, per coloro che abbiano dichiarato un numero di UBA eccessivo rispetto ai terreni richiesti (sovraccarico bestiame);

4. che qualora i titolari dei nulla osta in questione vengano sanzionati per più di 1 volta a causa di un uso non conforme dell'autorizzazione concessa, e per violazione delle norme di legge, dei regolamenti comunali e del codice della strada, stante che non può essere piu' tollerata la costante frequenza di animali vaganti lungo le strade del territorio gairese, si procederà alla revoca immediata della stessa e non potrà piu' usufruire per cinque anni consecutivi di alcuna concessione comunale. Di detta revoca verrà data tempestiva notizia agli organi competenti in materia di riconoscimento dei premi comunitari;

DI VINCOLARE i fondi riscossi con il rilascio dei nulla osta per pascolo per l'attuazione di interventi di supporto all'attività zootecnica;

DI DEMANDARE al Responsabile dell'ufficio tributi del Comune alla verifica dei requisiti necessari, fissati dal regolamento comunale per la gestione delle terre civiche, del richiedente;

DI DEMANDARE al servizio di Polizia Municipale la sorveglianza ai fini di una corretta applicazione del regolamento dei beni patrimoniali approvato con deliberazione del consiglio n. 14 del 05/03/2009, la segnalazione e la trasmissione all'U.T.C. e ufficio tributi nonché dei verbali relativi ad accertamento di violazioni di norme di legge, regolamenti comunali o del codice della strada;

DI INCARICARE l'ufficio tecnico Comunale alla predisposizioni dei nulla osta per l'utilizzo dei terreni comunali in base alle richieste pervenute al protocollo generale del Comune, previa verifica dei requisiti previsti dal Regolamento;

DI DICHIARARE la presente la presente delibera immediatamente esecutiva;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

SINDACO
MARCEDDU ROBERTO MARINO

Il Segretario
Dr. Mario Piras



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 28-04-2009 al giorno 13-05-2009, ai sensi dell'art.124, del T.U. dell'Ordinamento degli Enti locali vigente.

Gairo, li 28-04-2009


Il Segretario Comunale
Dr. Mario Piras

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28.04.09, giorno di inizio pubblicazione, perche' dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi del T.U. degli Enti locali vigente.

Gairo, li 28-04-2009

Il Segretario Comunale
Dr Mario Piras



La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3° del T.U. degli Enti locali vigente.

Gairo, li *****

Il Segretario Comunale
Dr Mario Piras